

# **Ordinanza concernente i provvedimenti di rafforzamento della cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est**

del 23 maggio 1990

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 102 numero 5 della Costituzione federale;  
visto l'articolo 61 capoverso 2 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione<sup>1)</sup>,

*ordina:*

## **Art. 1 Oggetto**

La presente ordinanza regola l'esecuzione dei provvedimenti presi in virtù dei crediti quadro volti al rafforzamento della cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est. Essa determina segnatamente le competenze decisionali e finanziarie in quanto non disciplinate da altre disposizioni.

## **Art. 2 Competenza dei singoli servizi federali**

Sono competenti per la pianificazione e l'esecuzione dei provvedimenti di aiuto in favore degli Stati dell'Europa dell'Est:

- a. la Direzione politica (DP) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), per il coordinamento dell'aiuto e dei provvedimenti in campo politico;
- b. la Direzione delle organizzazioni internazionali (DOI) del DFAE, per i provvedimenti nei campi della cultura, della scienza, della formazione e della protezione dell'ambiente;
- c. la Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario (DCA) del DFAE, per i provvedimenti relativi alla trasformazione e alla distribuzione dei prodotti agricoli;
- d. l'Ufficio federale dell'economia esterna (UFEE), per i provvedimenti di ordine economico (promozione degli investimenti, aiuto finanziario, politica commerciale) e per il finanziamento di attrezzature nel campo della protezione dell'ambiente e della trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli.

## **Art. 3 Consultazione di altri servizi federali**

Prima dell'esecuzione dei provvedimenti, devono essere consultati:

RS 172.017

<sup>1)</sup> RS 172.010



- a. l'Aggruppamento dello Stato maggiore generale, per quanto concerne i provvedimenti nel campo politico (ove trattasi di questioni di politica di sicurezza);
- b. l'Ufficio federale della cultura (UFC), per quanto concerne i provvedimenti nel campo della cultura;
- c. l'Ufficio federale dell'educazione e della scienza (UFES), per quanto concerne i provvedimenti nel campo della scienza;
- d. l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), per quanto concerne i provvedimenti nel campo della protezione dell'ambiente;
- e. l'UFES, l'UFEE e l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML), per quanto riguarda i provvedimenti relativi alla formazione che li riguardano;
- f. altri uffici federali, per i rispettivi settori.

#### Art. 4 Concezione dei provvedimenti

<sup>1</sup> Il DFAE e il Dipartimento federale dell'economia pubblica (DFEP) elaborano insieme le linee direttrici dell'aiuto svizzero in favore degli Stati dell'Europa dell'Est.

<sup>2</sup> Nel quadro di tali linee direttrici, i servizi federali interessati elaborano direttive nell'ambito di loro competenza.

<sup>3</sup> Il DFAE e il DFEP determinano insieme la posizione svizzera in occasione di negoziati internazionali relativi a provvedimenti di aiuto in favore degli Stati dell'Europa dell'Est concernenti i settori interessati dai crediti quadro.

#### Art. 5 Coordinamento dei provvedimenti

<sup>1</sup> LA DP coordina i provvedimenti di aiuto e vigila affinché siano compatibili con la concezione e le linee direttrici dell'aiuto svizzero in favore degli Stati dell'Europa dell'Est.

<sup>2</sup> Il Gruppo di lavoro Svizzera-Europa centrale ed Europa dell'Est (Gruppo di lavoro) coadiuva la DP nell'espletamento di tali compiti.

<sup>3</sup> I servizi federali competenti informano la DP su tutti i progetti e i provvedimenti pendenti, come pure sul modo in cui si prevede trattarli (approvazione, approvazione parziale, rigetto). Ogni progetto o provvedimento può essere sottoposto al Gruppo di lavoro.

<sup>4</sup> La DSA consulta la DP prima di prendere qualsiasi decisione su progetti e provvedimenti pendenti in materia di aiuto umanitario in favore di Stati dell'Europa dell'Est.

<sup>5</sup> Gli impegni assunti dai servizi federali competenti devono essere tempestivamente notificati alla Direzione amministrativa e del servizio esterno (DASE) del DFAE. La DASE è incaricata del controllo del credito quadro.

**Art. 6** Gruppo di lavoro Svizzera-Europa centrale ed Europa dell'Est

<sup>1</sup> Il Gruppo di lavoro è composto da rappresentanti di tutti i servizi federali menzionati nell'articolo 2, nonché da un rappresentante della DASE. Per le questioni riguardanti i provvedimenti nei campi della politica (ove trattati di questioni di politica di sicurezza), della cultura, della scienza, della formazione e della protezione dell'ambiente, vi partecipano anche rappresentanti degli uffici federali menzionati nell'articolo 3.

<sup>2</sup> Il Gruppo di lavoro è presieduto dal direttore della DP o dal suo sostituto. La DP ne cura la segreteria.

<sup>3</sup> Il Gruppo di lavoro assicura il coordinamento e l'informazione tra i servizi federali competenti. Può esprimere il suo parere sulla concezione delle linee direttrici, sulle direttive settoriali e sui progetti e provvedimenti presentati dai servizi federali.

<sup>4</sup> Il Gruppo di lavoro coordina all'occorrenza i lavori relativi a progetti e provvedimenti che coinvolgono più servizi federali.

<sup>5</sup> I servizi federali competenti possono istituire gruppi specializzati per ogni campo particolare. Alle sedute dei gruppi specializzati prendono parte i rappresentanti dei servizi federali interessati come pure un rappresentante della segreteria del Gruppo di lavoro.

**Art. 7** Competenze finanziarie

<sup>1</sup> Il Consiglio federale decide sui provvedimenti che comportano una spesa superiore a 5 milioni di franchi.

<sup>2</sup> Il dipartimento al quale è subordinato il servizio federale competente decide sui provvedimenti che comportano una spesa compresa tra 1 milione e 5 milioni di franchi. L'importo dell'impegno è stabilito d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

<sup>3</sup> I servizi federali competenti decidono autonomamente sui provvedimenti che comportano una spesa inferiore a 1 milione di franchi.

**Art. 8** Sorpassi di credito

Qualora il costo dei provvedimenti decisi superi per meno di un quarto l'importo preventivato, i dipartimenti o gli uffici federali competenti possono, nell'ambito delle loro competenze finanziarie, assumere i costi supplementari.

**Art. 9** Modificazioni

I servizi federali competenti possono all'occorrenza modificare un provvedimento se non ne risulta un sorpasso dell'importo iniziale.

**Art. 10** Forma delle decisioni

I provvedimenti, i sorpassi di credito e le modificazioni sono motivati e decisi per scritto.

**Art. 11** Autorizzazione

I capi dei dipartimenti o i direttori competenti sono autorizzati, nell'ambito delle loro competenze finanziarie, ad accordare, in nome del Consiglio federale, i pertinenti importi.

**Art. 12** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale, il dipartimento o l'ufficio federale competenti possono affidare l'esecuzione dei provvedimenti ad altri servizi federali o ad altri enti compartecipi non appartenenti all'amministrazione federale.

<sup>2</sup> Salva l'approvazione dei crediti per l'esecuzione dei provvedimenti, il dipartimento o l'ufficio federale competenti possono concludere accordi di diritto privato o di diritto pubblico con enti compartecipi non appartenenti all'amministrazione federale.

<sup>3</sup> L'assunzione del personale necessario all'esecuzione può essere imputata sul credito quadro.

**Art. 13** Controllo dell'impiego dei mezzi finanziari

<sup>1</sup> I servizi federali competenti controllano l'impiego dei mezzi finanziari da parte di enti non appartenenti all'amministrazione federale.

<sup>2</sup> All'occorrenza, gli stessi servizi federali emmano, in collaborazione con il Controllo federale delle finanze, speciali direttive quanto alla prova dell'impiego dei mezzi finanziari.

**Art. 14** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 25 maggio 1990.

23 maggio 1990

In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Koller  
Il cancelliere della Confederazione, Buser